

dinatore, per cui non è evidente in quale modo lo stesso avrebbe potuto contrastare la condotta di pericoloso posizionamento di una macchina la cui presenza in cantiere non era conosciuta dallo stesso.

In secondo luogo, aveva sostenuto che l'asserita continua ingerenza anche in competenze specifiche del datore di lavoro e del capo cantiere, avevano contenuto assertivo ed erano proprio espressione di quella funzione di "alta vigilanza" demandata dalla legge al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nettamente distinta da quella operativa demandata al datore di lavoro e alle figure (dirigenti e preposti) che ricevono da esso poteri e doveri.

La Cassazione ha ritenuto la fondatezza del ricorso e assolutamente carente il percorso motivazionale seguito nella sentenza di appello sia in punto di assunzione in concreto, da parte del coordinatore per l'esecuzione, delle posizioni di garanzia spettanti al datore di lavoro e al capo cantiere, sia in punto di prevedibilità in concreto dell'evento letale. In effetti, il ribaltamento della piattaforma era stato determinato da una manovra errata e pericolosa, non conforme alle prescrizioni di sicurezza, a opera del conducente della piattaforma aerea, il quale, per sua stessa ammissione, aveva posizionato la macchina con modalità sconsigliate nel manuale di istruzione

e su tavole inidonee, di spessore minore di quello richiesto.

Quanto al primo profilo, dopo avere tratteggiato analiticamente la figura del CSE e i compiti assegnati dalla legge, la Suprema Corte ha ritenuto che la condanna per ingerenza, ai sensi dell'art. 299, D.Lgs. n. 81/2008 [secondo il quale titolari delle posizioni di garanzia individuate nell'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e), devono essere considerati anche i soggetti i quali, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti menzionati] non avesse posto in grado il CSE di difendersi nel corso del processo.

Quanto al secondo profilo, in base agli atti di causa, la Cassazione ha valutato che effettivamente il CSE non era stato posto in condizione di conoscere l'ingresso in cantiere di una ditta diversa da quella originariamente prevista nel piano di sicurezza e di coordinamento, il che doveva condurre i Giudici di merito a un giudizio di insussistenza, rispetto all'evento dannoso, del parametro della prevedibilità (parametro che deve essere accertato con criteri ex ante e si fonda sul principio che non possa essere addebitato all'agente di non aver previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere).

a cura di **Alessandro Kiniger**, B&P Avvocati

RB

D.M. 11 gennaio 2013: bocciato il ragionamento ministeriale sui SIN

*TAR Lazio, sezione II-bis, 16 luglio
2014, n. 7586, Pres. Savo Amodio
Est. Lundini*

**Siti di Interesse Nazionale - Riduzione -
Riconoscimento - Siti di Interesse Regionale -
Principi e criteri di individuazione dei**

**SIN - Art. 252, D.Lgs. n. 152/2006 - D.M.
11 gennaio 2013 - Art. 36-bis, legge n.
134/2012**

I commi 2 e 2-bis dell'art. 252, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 134/2012, individuano principi e criteri per individuare i siti di interesse nazionale (SIN), che non devono essere posseduti cumulativamente da ogni SIN, ma servono alla PA unicamente per valutare la sussistenza dell'elemento della gravità dell'inquinamento dell'area, come richiesto dal comma 1 dell'art. 252.

NOTA

Il TAR Lazio ha ritenuto «erroneo in radice» il ragionamento ministeriale che ha condotto nel gennaio 2013 al declassamento da SIN a SIR (sito di interesse regionale) del sito laziale “Bacino del Fiume Sacco”.

La fattispecie oggetto del giudizio del TAR deve essere contestualizzata. Il comma 2 dell’art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che «all’individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi [...]»; fino all’agosto 2012 i principi e i criteri direttivi erano sei [lettere dalla a) alla f)]; con il comma 1 dell’art. 36-bis, legge n. 134/2012, il legislatore ne ha inseriti ulteriori due [lettera f-bis) del comma 2 e comma 2-bis]^[1]; il comma 2 del medesimo articolo 36-bis ha poi disposto una ricognizione dei siti «che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 252 comma 2» e previsto in capo alle regioni la possibilità di chiedere al Ministero la ripermutazione di alcuni SIN^[2]. Effettuata la ricognizione, con il D.M. 11 gennaio 2013, il Ministero dell’Ambiente ha approvato «l’elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 252 [...]». Tra questi figurava il menzionato SIN “Bacino del Fiume Sacco”.

Nella pronuncia in commento, il TAR Lazio ha contestato il ragionamento ministeriale posto alla base del declassamento dell’area da SIN a SIR. In particolare, il Tribunale ha sostenuto che nella ricognizione effettuata, il Ministero avrebbe considerato «quale “requisito scriminante” l’insistenza attualmente o in passato di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. Il mancato riscontro di tale requisito, per un singolo sito (come appunto nella specie per il SIN

di cui trattasi), è stato considerato circostanza da sola sufficiente per l’esclusione dal mantenimento della classificazione come SIN». È evidente come quanto rilevato dal TAR in relazione al sito oggetto di giudizio possa valere anche per i restanti 17 ex SIN. In buona sostanza, il Ministero si sarebbe focalizzato su un unico criterio, ovvero quello di cui alla lettera f-bis) («insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»), non soddisfatto nel caso del sito “Bacino del Fiume Sacco”; così facendo, avrebbe disatteso la comune e parificata rilevanza data dall’art. 252 a tutti gli otto criteri e principi. In conclusione, a detta del TAR, «l’insieme dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla normativa per l’individuazione dei SIN non rappresenta un’elencazione di requisiti che ogni SIN deve possedere, come anche dimostrato ampiamente dall’applicazione pregressa che si è data alla normativa in questione, bensì un insieme di criteri per valutare la sussistenza della gravità dell’inquinamento del sito come richiesto dal comma 1 dell’art. 252. I principi e i criteri direttivi enunciati all’art. 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, concorrono alla individuazione dei SIN ma non vanno considerati quali requisiti che ogni sito deve possedere contemporaneamente».



Ambiente: natura speciale della conferenza di servizi

TAR Lombardia - Brescia, sez. I, 27 giugno 2014, n. 737, Pres. De Zotti, Est. Gambato Spisani

Autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006 - Conferenza di servizi - Natura speciale - Artt. 14 e segg., legge n. 241/1990 - Necessi-

[1] Sul punto, si veda F. Peres, Dalla legge “crescitalia” novità su SIN e digestato, in *Ambiente&Sicurezza* n. 18/2012.

[2] Si veda, dello stesso Autore, Sui Siti di Interesse Nazionale la parola d’ordine è riduzione, in *Ambiente&Sicurezza* n. 11/2013